



ALL. 3

CONVENZIONE TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E IL SOGGETTO REALIZZATORE DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI

L'anno il giorno del mese di in Genova.

TRA

Il MUNICIPIO LEVANTE con sede in Genova, rappresentato da..... nato a il domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

Il SOGGETTO CAPOFILA DELLA RETE (Affidatario) per la realizzazione dei Laboratori Educativi Territoriali (di seguito LET) per il Municipio Levante, come risulta dalla dichiarazione congiunta dei Soggetti aderenti alla Rete, costituita dai seguenti Soggetti:

.....
.....
.....
.....

legalmente rappresentato da, nato a il e domiciliato presso la sede della società/ente,

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.201/2015 sono state definite le linee guida cittadine per la realizzazione di Laboratori Educativi Territoriali (LET) e la definizione del processo relativo;
- per la realizzazione dei LET per il periodo ottobre 2015/settembre 2016 è stato stanziato un finanziamento a carico dei fondi ministeriali finalizzati di cui alla L.285/97, che si configura quale contributo dell'Amministrazione alla realizzazione di attività che siano espressione delle risorse del "privato sociale" presenti sul territorio e del principio di sussidiarietà nelle funzioni socio-educative;
- Con determinazione dirigenziale n. è stato indetto un bando di selezione pubblica per l'individuazione del Soggetto realizzatore di Laboratori Educativi Territoriali nell'ambito del Municipio Levante;
- Con determinazione dirigenziale n. sono state approvate le risultanze della Commissione di selezione, ed è stato individuato, quale vincitore del bando, il Soggetto Realizzatore meglio individuato nel preambolo alla presente convenzione,

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART 1 - FINALITA' E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra affidatario e Municipio, per la realizzazione dell'obiettivo di favorire i processi di rete per valorizzare e rendere fruibili le risorse territoriali e promuoverne le relazioni reciproche.



L'affidatario si obbliga a realizzare il progetto denominato/ "....." nei modi, nei termini e nel rispetto delle condizioni tutti indicati nel bando di selezione e nel progetto approvato.

ART 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di stipula e fino al 30 settembre 2016.
 Alla scadenza, qualora sussistano adeguati finanziamenti riferiti ai fondi L. 285/97 o, comunque, ad adeguato stanziamento disponibile sul bilancio dell'Amministrazione, le parti si impegnano al rinnovo della convenzione per il secondo anno del progetto, prendendo atto di eventuali modifiche, e della effettiva disponibilità al finanziamento da parte del Municipio.
 In ogni caso, la prosecuzione è subordinata ad una valutazione positiva delle attività realizzate, ai sensi degli articoli 5 e 10 del bando.

ART 3 - RUOLO DEL CAPOFILA

Il Capofila individuato dall'Affidatario ha il ruolo di referente per il Municipio per il coordinamento dei soggetti della Rete

.....

ART 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contributo a carico del Municipio per il periodo di durata della presente convenzione è pari a complessivi Euro 15.862,30.

Il contributo sarà erogato al Capofila in due *tranche*, di cui la prima, a titolo di acconto pari al 30% dell'importo complessivo, sarà versata a seguito della stipula della presente convenzione. L'importo a saldo (seconda *tranche*) pari al 70% dell'importo complessivo, sarà versato a conclusione delle attività relative al primo anno.

L'erogazione del contributo, a saldo, è effettuata su presentazione da parte del Capofila della seguente documentazione:

- prospetto dettagliato delle spese sostenute;
- modello IRES (allegato alla presente convenzione);
- relazione sulle attività.

ART 5 - UTILIZZO DI STRUTTURE E BENI COMUNALI

All'affidatario sono concesse a titolo gratuito i seguenti locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiale di proprietà comunale, necessari alla realizzazione del progetto:

.....

Il Comune concede in uso gratuito gli locali, spazi, strutture, attrezzature, esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al progetto.

L'affidatario non potrà apportare alcuna modifica e/o trasformazione dei locali concessi, né adibire l'immobile ad uso diverso da quello pattuito. E' fatto inoltre divieto all'affidatario di sub concedere gli spazi ad altri soggetti.

L'affidatario è costituito custode dell'immobile per il periodo di tempo in cui occupa lo spazio ed esonera espressamente il Municipio da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti alle persone e/o alle cose che potessero derivare dall'uso dell'immobile;



Il locali e gli spazi si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che l'Affidatario dichiara espressamente di conoscere e si impegna a restituire nelle medesime condizioni.

Eventuali modifiche delle sedi già individuate devono essere comunicate. Alle sedi diverse da quelle inizialmente individuate si applica integralmente la disciplina prevista dalla presente convenzione.

Per esigenze di interesse pubblico, o comunque in caso di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, sopravvenuta inabitabilità, o diversa destinazione dei locali, oppure in caso di mancato rispetto della convenzione, la concessione di cui al presente articolo potrà essere revocata con comunicazione scritta al Capofila.

Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata, i locali, spazi, strutture, attrezzature dovranno essere riconsegnato al Municipio in buono stato di uso e manutenzione.

ART 6 - MODIFICHE PROGETTUALI

Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, potrà essere approvata solo in caso non stravolga o alteri l'architettura e le finalità del progetto come approvato. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate, con congruo anticipo dal Capofila al Municipio, che dovrà espressamente approvarle.

ART 7 - OBBLIGHI GENERALI

L'Affidatario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Municipio non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

L'Affidatario è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

ART 8 - OBBLIGHI SPECIFICI

L'Affidatario si obbliga a :

- dare comunicazione scritta dell'avvio del progetto alla facilitatrice/facilitatore o al referente municipale per le attività dei LET;
- realizzare correttamente tutte le attività come proposte nel progetto approvato dal Municipio;
- impiegare personale qualificato - fornendo i relativi curricula - secondo i requisiti previsti dal bando e le modalità indicate dal progetto, anche in caso di eventuali sostituzioni;
- rispettare gli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e il rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, a seconda della tipologia del personale impiegato;
- applicare la normativa in materia di sicurezza per i propri operatori ed utenti;
- a mantenere il rapporto numerico individuato operatore/utenti, con particolare riguardo ai casi di disabilità;
- a garantire la presenza costante del capofila per un'efficace coordinamento dei soggetti in rete;
- a stipulare, producendone copia, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, ai fruitori, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- a manlevare il Comune da ogni problematica e responsabilità giuridico, economica, civile e igienico sanitaria che possa derivare dallo svolgimento delle attività del progetto;
- a riconsegnare in buono stato al Municipio tutti i beni concessi ai sensi dell'art.5, salvo quanto previsto dall'art 1807 del Codice Civile;
- a far pervenire al Municipio idonea documentazione attestante lo svolgimento delle attività, in itinere e al termine, collaborando alle verifiche previste dal sistema di monitoraggio e verifica dallo stesso predisposto;



- operare in modo da garantire la più ampia visibilità delle attività offerte, in particolare alla Scuole del territorio;
- evidenziare il logo del Comune di Genova – Municipio Levante, riportando la dicitura “Progetto LET – L.285/97” agli eventi organizzati, dandone comunicazione al referente del Municipio;
- prendere atto che i finanziamenti di cui alla presente convenzione derivano dai fondi ministeriali previsti dalla L.285/97, accettando che i pagamenti vengano effettuati nei tempi determinati dagli accrediti dei fondi.

ART 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.

L'Affidatario garantisce l'applicazione del D.Lgs 196/2003, in qualità di titolare del trattamento dei dati nell'ambito delle attività gestite e che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.

Il Municipio informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento di finanziamento e monitoraggio del progetto ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge.

ART 10 - REVOCA DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRIBUTO

Il Municipio si riserva la facoltà di revocare la convenzione in caso di:

- grave negligenza dimostrata in occasione delle attività previste dal progetto
- gravi violazioni degli adempimenti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della presente convenzione. Le violazioni rilevate saranno previamente contestate per iscritto all'Affidatario, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

ART 11 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi del “Regolamento del Comune di Genova per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati”.

ART 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Genova

Per il Capofila

Per il Comune

il Legale Rappresentante

Il Dirigente